

	CONTRATTO DI SUBAPPALTO N. 04 DEL 24/02/2025	
	COMUNE DI MALNATE – Riqualficazione urbana di Via Matteotti e percorso	
	ciclopedonale – CIG: B18D94E568 – CUP: B27H23000360004	
	Tra	
	la società BORDIN S.r.l. , con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via	
	Dante Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129, nella	
	persona di Valerio Bordin, nato a Montagnana (PD) il 23/04/1949, residente in	
	Via Fratelli Bronzetti n. 34 – Gallarate (VA) (CAP 21013), codice fiscale	
	BRDVLR49D23F394A in qualità di Legale Rappresentante (Amministratore	
	Unico), e-mail: info@bordinsrl.it, pec: info@pec.bordinsrl.it, affidataria dei	
	lavori in oggetto, di seguito indicato come “appaltatore”	
	e	
	la società SEGNALETICA NOVARESE S.r.l. , con sede legale a Castelletto Ticino	
	(NO) cap. 28053, Via Varallo Pombia n. 44, Codice Fiscale e Partita IVA:	
	03335870121, nella persona di Enfi Simone nato il 29/08/1989 ad Angera	
	(VA), residente a Sesto Calende (VA), Via alla Punta n. 27, cap. 21018, codice	
	fiscale NFESMN89M29A290L, in qualità di Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione - Legale Rappresentante, e-mail:	
	info@segnaleticanovarese.it, pec: segnaleticanovarese@pec.it, di seguito	
	indicato come “Subappaltatore”	
	PREMESSO CHE	
	a) il COMUNE DI MALNATE (C.F. e P.IVA 00243280120) con determinazione	
	N. 372 del 04/06/2024, aggiudicava a BORDIN S.r.l. i lavori di	
	“Riqualficazione urbana di Via Matteotti e percorso ciclopedonale – CIG:	
	B18D94E568 – CUP: B27H23000360004”;	
	Pag. 1 di 17	

	b) in data odierna non è ancora stato sottoscritto il contratto di appalto –	
	“Riqualificazione urbana di Via Matteotti e percorso ciclopedonale – CIG:	
	B18D94E568 – CUP: B27H23000360004”;	
	c) sulla base di quanto dichiarato in sede di gara, il contratto di appalto di cui	
	al punto b), prevede la possibilità di avvalersi del subappalto con le	
	modalità, nei limiti e per le lavorazioni riportate nella procedura di gara;	
	d) BORDIN S.r.l. intende concedere in subappalto alla società SEGNALETICA	
	NOVARESE S.r.l., con sede legale a Castelletto Ticino (NO) cap. 28053, Via	
	Varallo Pombia n. 44, Codice Fiscale e Partita IVA: 03335870121, la	
	realizzazione di parti delle opere riconducibili alla categoria SOA OG3 e	
	nello specifico, l’esecuzione delle opere di segnaletica stradale non	
	luminosa, opere specialistiche appartenenti alla categoria scorporabile SOA	
	OS10;	
	e) Il Subappaltatore ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 di possedere	
	requisiti di cui agli artt. 94 e segg. D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e	
	precisamente:	
	– il Subappaltatore risulta qualificato per le lavorazioni o le prestazioni	
	da eseguire;	
	– non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;	
	Il Subappaltatore ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000:	
	a) che non sussistono fra BORDIN S.r.l. e il Subappaltatore forme di	
	controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c.;	
	b) di disporre capitali, capacità tecnica, maestranze, macchine ed	
	attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione a	
		Pag. 2 di 17

	perfetta regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto con	
	esecuzione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;	
	c) di aver preso diretta ed accurata visione delle località ove devono	
	essere realizzate le opere e conosce tutte le condizioni ambientali,	
	generali e particolari, in cui i lavori dovranno svolgersi;	
	d) di essere iscritta a:	
	➤ la Camera di Commercio di MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	
	al n. 03335870121 REA NO-231657 e l'oggetto sociale desumibile	
	da tale iscrizione non presenta incompatibilità con le obbligazioni	
	derivanti dal presente contratto;	
	➤ Attestazione SOA n. 71070/10/00 del 02/02/2024	
	➤ I.N.A.I.L. sede di Novara (NO) n. 19239261	
	➤ I.N.P.S. sede di Novara (NO) n. 5209920144 (Edile Industria) e	
	5209920245 (Metalmeccanico)	
	➤ CASSA EDILE di Novara (NO) n. 034733	
	➤ Codice attività: 432103 - 421100;	
	e) di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'informativa sul	
	Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza ove adottato dal	
	Committente pubblico;	
	f) fanno parte integrante di tale contratto: il capitolato speciale	
	d'appalto ed ogni eventuale documento, integrazione, modifica	
	contrattuale e/o tecnica, anche se non materialmente allegato. Il	
	Subappaltatore dichiara di conoscere e accettare senza riserva alcuna i	
	documenti sopraccitati e con riguardo alle modalità tecniche di	
	esecuzione e agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavori.	
		Pag. 3 di 17

Ciò premesso si stipula e si conviene:

ART. 01

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, l'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di cui ai commi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. L'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e l'assenza dei requisiti di cui agli articoli 100 e/o nella ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e/o il diniego di cui al comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii è causa di inefficacia del presente contratto.

ART. 02

Oggetto, ambito, unicità del subappalto

2.1 - BORDIN S.r.l., con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via Dante Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129, concede in subappalto alla società SEGNALETICA NOVARESE S.r.l., con sede legale a Castelletto Ticino (NO) cap. 28053, Via Varallo Pombia n. 44, Codice Fiscale e Partita IVA: 03335870121, la realizzazione di parti delle opere riconducibili alla categoria SOA OG3 e nello specifico, l'esecuzione delle opere di segnaletica stradale non luminosa, opere specialistiche appartenenti alla categoria scorporabile SOA OS10.

	Tali opere verranno realizzate esclusivamente dal Subappaltatore	
	senza ingerenza alcuna sulle modalità tecnico-attuarie di BORDIN	
	S.r.l. e secondo le disposizioni ordinate, di volta in volta, dal	
	Committente Comune di Malnate.	
	Resta espressamente convenuto che il Subappaltatore si obbliga ad	
	eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di quanto	
	precedentemente convenuto, lo stesso sarà responsabile, nei	
	confronti dell'Appaltatore, delle quote di lavori rispettivamente	
	concessi in subappalto.	
	2.2 - Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte	
	e nel pieno rispetto delle stesse obbligazioni già assunte da BORDIN	
	S.r.l. con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto e delle prescrizioni	
	contenute nel Capitolato Speciale, anche se non materialmente	
	allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto di	
	subappalto, che il Subappaltatore stesso dichiara di ben conoscere e di	
	accettare senza riserva alcuna.	
	2.3 - Ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii	
	l'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei	
	confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del	
	contratto di subappalto.	
	2.4 - Il Subappaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in	
	vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
	prestazioni. Si precisa che il C.C.N.L. applicato dal Subappaltatore è	
	quello per i lavoratori CCNL Edilizia Piccola Industria, secondo quanto	
		Pag. 5 di 17

	previsto al comma 12 dell'articolo 119 del D D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii,	
	in quanto le attività subappaltate sono incluse nell'oggetto sociale	
	dell'Appaltatore. Si precisa inoltre che il C.C.N.L. applicato ai lavoratori	
	è lo stesso applicato da BORDIN S.r.l.. È, altresì responsabile in solido	
	dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei dipendenti per	
	le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Subappaltatore, si	
	obbliga a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei	
	lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,	
	inclusa la Cassa edile (se dovuta), assicurativi e antinfortunistici,	
	nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell'articolo 119	
	del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	
	2.5 - Il Subappaltatore dichiara di aver preso, anche tramite suoi tecnici,	
	piena ed esauriente visione e conoscenza dello stato dei luoghi, della	
	natura geologica dei terreni, delle strade di accesso e quindi di aver	
	verificato e valutato ogni elemento, comprese eventuali difficoltà di	
	esecuzione, per la corretta realizzazione delle opere subappaltate nel	
	rispetto dei tempi convenuti.	
	ART. 03	
	<i>Corrispettivo del subappalto, durata ed incedibilità dei crediti</i>	
	3.1 - L'ammontare globale a misura per le opere concesse in subappalto da	
	eseguirsi nel corso del periodo di validità sotto indicato sarà di importo	
	complessivo non superiore a Euro 10.000,00.- (Euro Diecimila/00.-) –	
	importo soggetto a reverse charge.	
	3.2 - L'importo del subappalto previsto, sarà comunque determinato ad	
	esclusiva discezione dell'Appaltatore e non potrà in alcun modo	
		Pag. 6 di 17

	costituire motivo di richiesta indennizzi, indennità, risarcimenti o	
	modifiche prezzi convenuti. I prezzi si intendono fissi ed invariabili e	
	non si applica l'articolo 1664 del codice civile.	
	3.3 - L'Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 26 c.5 D.Lgs.	
	81/2008 indica i costi relativi alla sicurezza stimati senza operare alcun	
	ribasso di importo complessivo non superiore a Euro 380,00.- (Euro	
	Trecentottanta/00.-) – importo soggetto a reverse charge importo già	
	compreso nell'ammontare globale.	
	3.4 - Il Subappaltatore dichiara, secondo quanto previsto al comma 12	
	dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, di stimare un costo	
	della manodopera pari a Euro 1.830,00.- (Euro	
	Milleottocentotrenta/00.-) – importo soggetto a reverse charge già	
	compreso nell'ammontare globale.	
	3.5 - Trattandosi di contratto d'appalto aperto per cui l'esecuzione degli	
	interventi viene definita di volta in volta dal Committente nell'arco del	
	tempo, l'analitica individuazione dei costi della sicurezza verrà esposta	
	contestualmente all'entità degli interventi eseguiti.	
	3.6 - Le parti convengono che il corrispettivo è stato determinato	
	utilizzando le voci contenute nell'Elenco Compensi.	
	Tale corrispettivo deve considerarsi omni comprensivo e a completa	
	soddisfazione di ogni e qualsiasi onere, spesa, costo e quant'altro	
	comunque connesso e discendente dall'esecuzione di tutti gli	
	interventi, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.	
	3.7 - I lavori vengono affidati a partire indicativamente da Marzo 2025 e	
	comunque ultimati entro la data di validità del contratto. Nel caso in	
		Pag. 7 di 17

	cui il Committente per qualsiasi motivo sciogla l'opzione temporale o	
	comunque proroghi la durata del contratto, il presente subappalto si	
	intende tacitamente prorogato fino al termine dello stesso.	
	3.8 - Per patto espresso ed essenziale il Subappaltatore si obbliga a non	
	cedere, neppure in parte, i crediti nascenti dall'esecuzione dei lavori	
	oggetto del presente contratto. Quallsivoglia cessione in deroga a	
	quanto sopra sarà considerata nulla ed inefficace nei confronti	
	dell'Appaltatore e non opponibile agli stessi;	
	3.9 - Come da art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, salvo	
	diversa disposizione dei documenti di gara ed espressa autorizzazione	
	dell'Appaltatore, non è ammesso il subappalto a cascata.	
	ART. 04	
	<i>Verifica idoneità Subappaltatore</i>	
	In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, al fine	
	di verificare l'idoneità tecnico professionale del Subappaltatore, viene	
	richiesto allo stesso, la consegna della documentazione di cui all'Allegato XVII	
	del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. (per i lavori in titolo IV D. Lgs. 81/2008).	
	ART. 05	
	<i>Obblighi del Subappaltatore preliminari alla esecuzione del contratto</i>	
	Il Subappaltatore prima dell'inizio dei lavori si obbliga a consegnare	
	all'Appaltatore:	
	a) Polizza di assicurazione civile generale RCT e RCO a copertura dei	
	danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La	
	polizza deve avere un massimale complessivo non inferiore ad Euro	
	5.000.000,00 ed un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per	
		Pag. 8 di 17

	ogni sinistro. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica,	
	il Subappaltatore deve presentare all'Appaltatore attestazione di	
	pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata	
	stessa. Pertanto si precisa che il Subappaltatore è l'unico responsabile	
	dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione delle opere,	
	dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, di qualsiasi	
	danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente	
	all'esecuzione delle opere affidate;	
	b) Comunicare tramite pec l'apertura del cantiere agli enti previdenziali	
	ed assicurativi nelle modalità stabilite dallo stesso;	
	c) Contratto di subappalto;	
	d) C.C.I.A.A. del subappaltatore e DURC;	
	e) Dichiarazione White List;	
	f) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari	
	g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;	
	h) Dichiarazione composizione societaria;	
	i) Dichiarazione art. 94;	
	j) D.O.M.A.;	
	k) Attestazione Soa e Certificati Sistemi Qualità;	
	l) Dichiarazione art. 119, comma 12 del D.Lgs. 36/2023;	
	m) Dichiarazione art. 14 Dlgs. 81/2008;	
	n) Polizza RCT RCO in corso di validità;	
	o) Documentazione di cui all'art. 89 comma 1 lettera H del D.Lgs. 81/08;	
	p) Documentazione di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.	
	(per i lavori in titolo IV D. Lgs. 81/08).	
		Pag. 9 di 17

	Il mancato o inesatto adempimento del Subappaltatore, anche parziale, delle	
	obbligazioni sopra precisate costituisce causa di risoluzione del contratto ai	
	sensi dell'art. 1456 c.c.	
	ART. 06	
	<i>Obblighi del Subappaltatore nella fase esecutiva</i>	
	Premesso che tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto	
	di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto Lavori, secondo le	
	prescrizioni tecniche esecutive impartite dalla Committente, rispettando i	
	tempi del cronoprogramma che verrà concordato tra le parti e a perfetta	
	regola, in caso contrario, l'Appaltatore potrà richiedere il risarcimento dei	
	danni eventualmente derivati dall'inesatto adempimento.	
	Il Subappaltatore si obbliga inoltre ad osservare le prescrizioni contrattuali e	
	di legge inerenti all'attività oggetto del subappalto con specifico riferimento	
	agli adempimenti previsti dalla Legislazione e delle Norme vigenti in materia	
	di igiene e sicurezza sul lavoro.	
	Oltre a quanto sopra indicato, il Subappaltatore deve:	
	- Osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti	
	collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona	
	nella quale si eseguono le prestazioni;	
	- Provvedere con regolarità agli adempimenti di Legge e di Contratto in	
	materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti, e di applicare nei	
	confronti di questi ultimi le condizioni normative e retributive stabilite	
	dal Contratto di Lavoro (CCNL) in essere;	
	- Comunicare ogni variazione dell'assetto proprietario o societario e dei	
	propri organismi tecnici ed amministrativi al fini del rinnovo della	
		Pag. 10 di 17

		comunicazione Antimafia;	
-		Comunicare tempestivamente eventuali infortuni, furti o incidenti che si dovessero verificare sui cantieri oggetto del subappalto;	
-		Osservare quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso ed eventuali s.m.i.;	
		Le violazioni, gli adempimenti e le omissioni anche parziali precisate nel presente articolo, da parte del Subappaltatore, ferma restando la sospensione dei pagamenti, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cc.c.	
		ART. 07	
		<i>Modalità e tempi di esecuzione dei lavori – Sospensione lavori</i>	
		Il Subappaltatore si impegna a mantenere contatti con l'Appaltatore e in caso di necessità con il Committente per la gestione ed esecuzione delle opere.	
		L'Appaltatore, una volta ricevuto dal Committente indicazioni operative in ordine alle priorità di intervento, dovrà provvedere ad allertare, impartire istruzioni e coordinare gli interventi per garantire la corretta esecuzione del lavoro da parte del Subappaltatore e rispettare quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008.	
		L'Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento lo stato e la qualità dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.1662 del c.c. in modo da organizzarsi per dare ulteriori indicazioni operative per il recupero dell'eventuale ritardo dell'esecuzione delle opere, qualora l'avanzamento degli interventi non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto.	
		L'Appaltatore si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei lavori al fine del	
		Pag. 11 di 17	

	mantenimento delle previsioni del Programma Lavori, senza che ciò possa dar	
	luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.	
	ART. 08	
	<i>Contabilizzazione dei lavori – fatturazione - pagamenti</i>	
	La quantificazione dell’importo spettante avverrà in contraddittorio tra le	
	parti alla presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti.	
	Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente e tempestivamente in	
	formato elettronico CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: USAL8PV intestate a	
	BORDIN S.r.l., con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via Dante	
	Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129.	
	Nella fattura dovranno essere inseriti i codici: Codice CIG: B18D94E568 – CUP:	
	B27H23000360004.	
	Le fatture relative al subappalto, essendo in regime di “reverse charge”, non	
	saranno soggette ad IVA e dovranno indicare la norma che prevede	
	l’applicazione del “reverse charge” (art. 17, comma 6, lett. A del D.P.R.	
	633/1972).	
	Il pagamento della fattura, esibita dal Subappaltatore e conforme all’importo	
	scaturente dal relativo benestare alla fatturazione inviato dall’Appaltatore,	
	avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 GG DF FM, sui conti correnti dedicati	
	in via non esclusiva:	
	Conto corrente n. 000000001654 aperto presso: BANCO BPM - Ag. Albizzate	
	(VA) - IBAN: IT 25 T 05034 49970 000000001654	
	il subappaltatore evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i	
	conto/i sono:	
	<i>SIMONE ENFI, nato a ANGERA (VA) il 29/08/1989 - Cod. Fiscale</i>	
		Pag. 12 di 17

NFESMN89M29A290L

Conto corrente n. 100000001940 aperto presso: INTESA SANPAOLO – Ag

Cassano Magnago (VA) - IBAN: IT 31 A 03069 50460 100000001940

il subappaltatore evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i
conto/i sono:

SIMONE ENFI, nato a ANGERA (VA) il 29/08/1989 - Cod. Fiscale

NFESMN89M29A290L;

Conto corrente n. 000020202X51 aperto presso: BANCA POPOLARE DI

SONDRIO – Ag. di Sesto Calende (VA) - IBAN: IT 14 N 05696 50530

000020202X51

il subappaltatore evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i
conto/i sono:

SIMONE ENFI, nato a ANGERA (VA) il 29/08/1989 - Cod. Fiscale

NFESMN89M29A290L;

LUCA ENFI, nato a Angera (VA) il 16/09/1982 – Cod. Fiscale

NFELCU82P16A290V;

Conto corrente n. 000004334412 aperto presso: BANCA BPER – Ag. di Busto

Arsizio (VA) - IBAN: IT 74 I 05387 22800 000004334412

il subappaltatore evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i
conto/i sono:

SIMONE ENFI, nato a ANGERA (VA) il 29/08/1989 - Cod. Fiscale

NFESMN89M29A290L;

L'Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che il
mancato utilizzo di idonei strumenti di pagamento a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 13 agosto

	2010 n. 136, come modificata da D.L. 12 novembre 2010 n. 187, comporta la	
	risoluzione di diritto di contratto.	
	Il Subappaltatore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali	
	variazioni che interverranno in corso d’opera.	
	L’impresa subappaltante si impegna a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed	
	il CUP precedentemente indicati.	
	Il Subappaltatore dovrà presentare, al momento del pagamento della fattura,	
	la seguente documentazione, pena la sospensione dei pagamenti in corso:	
	– D.U.R.C. in corso di validità;	
	– Dichiarazione relativa ai nominativi dei dipendenti che hanno lavorato	
	in cantiere;	
	– Estratto del Libro Unico del Lavoro;	
	– Lettere liberatorie firmate da tutti i dipendenti interessati al cantiere,	
	in cui gli stessi dichiarino di essere stati regolarmente retribuiti	
	complete di copia della carta identità;	
	– Solo nel caso in cui il Subappaltatore dichiara di non avere dipendenti,	
	in alternativa ai punti sopra indicati, deve provvedere alla consegna di	
	apposita autocertificazione.	
	Il subappaltatore, si impegna ad inserire nel portale Edilconnect tutte le ore	
	lavorate dai propri dipendenti sul cantiere relativo al contratto in oggetto, ai	
	fini del raggiungimento della congruità della manodopera, nel rispetto di	
	quanto previsto dal D.M. 143 del 25/06/2021. Essendo il pagamento da parte	
	dell’Appaltatore subordinato alla verifica del raggiungimento della congruità	
	del cantiere, ai fini dell’attribuzione ad ogni impresa delle rispettive	
	responsabilità, anche il pagamento delle fatture emesse dal subaffidatario	
		Pag. 14 di 17

	sarà subordinato alla verifica del raggiungimento della congruità per la parte	
	di sua competenza.	
	In mancanza di quanto sopra l'Appaltatore resta pertanto, fin d'ora,	
	espressamente autorizzata a sospendere ogni pagamento al Subappaltatore	
	fino che questi non abbia adempiuto ai propri obblighi.	
	Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla Prefettura della Provincia del luogo di esecuzione delle	
	opere dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo	
	delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia. In caso di	
	assoggettamento alla disciplina prevista dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del	
	1997 relativa ai controlli sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte	
	della Committente, si rinvia a quanto espressamente previsto dalla normativa	
	vigente.	
	Resta espressamente inteso che il mancato invio ovvero l'invio delle	
	attestazioni in forme diverse da quelle sopra precisate costituirà oltre che	
	motivo di sospensione dei pagamenti causa di risoluzione del contratto ai	
	sensi dell'art. 1456 c.c.	
	ART. 09	
	<i>Risoluzione del contratto – clausole risolutive espresse</i>	
	Oltre a quanto previsto negli articoli 5,6 e 8 costituiscono causa di risoluzione	
	immediata di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche i seguenti	
	comportamenti e violazioni posti in essere dal Subappaltatore:	
	1. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni tutte previste dal D.Lgs.	
	81/2008 e e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di tutela	
	della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, debitamente accertate,	
		Pag. 15 di 17

